



# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

## PROVINCIA DI PAVIA

### DETERMINA N. 59 DEL 02.08.2023

#### DELLA RESPONSABILE STRUTTURA N. 1

<b>OGGETTO</b>	<b>Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2022.</b>
----------------	---

#### LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 56/2022 si approvava la proposta di D.U.P. 2023/2025 recepita in sede consiliare con deliberazione di C.C. n. 35/2022;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 in data 28.04.2023 ha approvato la 1<sup>a</sup> nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023/2025 presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24/2023;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 in data 28.04.2023 ha approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2023/2025 e con deliberazione di G.C. n. 30 del 28.04.2023 si affidavano conseguentemente le risorse ai responsabili di servizio per l'espletamento dei servizi e le esigenze amministrative;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 in data 10.07.2023 ha approvato le variazioni in assestamento al Bilancio Previsionale per il triennio 2023/2025 e con deliberazione di G.C. n. 43 del 10.07.2023 si affidavano conseguentemente le risorse ai responsabili di servizio per l'espletamento dei servizi e le esigenze amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2023 con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione 2022 e i relativi allegati, ed in particolare la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, che risulta essere la seguente:

<b>Attuale composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022</b>	<b>Importi</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	51.959,59
Fondo anticipazioni liquidità	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	0
Altri accantonamenti	1.399,07
<b>Totale Parte accantonata</b>	<b>53.358,66</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.714,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
<b>Totale Parte vincolata</b>	<b>4.714,68</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>67.098,95</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>423.173,54</b>

Visti i vigenti:

- art. 106 del D.L. n. 34/2020;
- art. 39 del D.L. n. 104/2020;
- comma 822 della Legge n. 178/2020;

Visto l'art. 13, commi da 1 a 3 del D.L. n. 4/2022 che recita:

*“1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (61)*

*2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».*

*3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.”;*

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022;

Visto il comunicato del 21 aprile 2023 pubblicato sul portale web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui si riporta un estratto:

*“Si segnala, inoltre, che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell'anno 2022. Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)”;*

Considerato che le risultanze del rendiconto 2022 non sono allineate a quelle della successiva certificazione di cui al richiamato art. 13 del D.L. n. 4/2022, trasmessa dall'Ente, utilizzando l'apposito applicativo web, in data 22/05/2023, e che si rende quindi necessario modificare tale primo documento ed in particolare tutti i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, andando a rettificare la parte vincolata (quota “vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” e /o “Vincoli derivanti da

trasferimenti”), relativa al fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e/o altri trasferimenti ricompresi nella certificazione Covid-19/2022, e conseguentemente la parte disponibile, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- c) equilibri di bilancio;
- d) quadro generale riassuntivo;
- e) relazione sulla gestione;
- f) piano degli indicatori di bilancio;
- g) conto economico;
- h) stato patrimoniale;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 29.07.2019, questo Comune ha optato per la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 redatta con modalità semplificate individuate con allegato “A” del D.M. del 12 ottobre 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 26.03.2019, questo Comune ha optato per la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, come consentito dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Interpellata la società Mira Pa con sede in Via I Maggio 142/B, 60131 Ancona, redattrice dello stato economico patrimoniale dell’Ente, la stessa con prot. n. 2503 del 31.05.2023 asseriva che, avendo il Comune di San Cipriano Po adottato la contabilità semplificata, le modifiche del risultato all. A/2, a seguito di modifica della certificazione ministeriale Covid, non impattano sulla lavorazione dello stato patrimoniale;

Visto l’art. 4-bis, comma 1 dell’art. del D.L. n. 51/2023, inserito con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, che recita:

*“Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e’ adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, e’ tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;*

Vista la Faq RGS n. 50 del 1° luglio 2022, inerente la certificazione Covid-19, che si ritiene applicabile anche al caso di specie, di seguito riportata:

*“Le modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37 bis, decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2)?L’articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”. A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato. Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;*

Ritenuto che, pur non essendo previsto un termine per rettificare il rendiconto 2022, è preferibile procedere in tal senso entro la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio 2023/2025 ex art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il cui termine di approvazione è fissato al 31 luglio 2023;

Richiamata la normativa vigente in materia di anticorruzione, trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, ed in particolare:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013 e i successivi aggiornamenti;
- l'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le linee guida parimenti fornite, in materia, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Richiamata la normativa vigente in materia di conflitto di interessi, ed in particolare:

- l'art.6 bis Legge 241/90;
- l'art.6 D.P.R. 62/2013;
- l'art. 7 D.P.R. 62/2013;
- il D.P.R. n. 62/2013;
- il Codice di Comportamento del Comune di San Cipriano Po approvato con deliberazione di Giunta Comunale 43 del 31.05.2021, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente;
- Il PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.06.2023;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Dato Atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di provvedere in merito;

Visti inoltre:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione (prot. n. 2509 del 01.08.2023 – verbale n. 11) ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, art. 107;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 09.10.2021 con il quale la sottoscritta è stata individuata ai sensi della sopra citata normativa, quale responsabile degli uffici e dei servizi del Comune di San Cipriano Po;

**DETERMINA**

1. per le motivazioni in premessa, di modificare il rendiconto della gestione 2022, rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso, nel seguente modo:

<b>Attuale composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022</b>	<b>Importi</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	51.959,59
Fondo anticipazioni liquidità	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	0
Altri accantonamenti	1.399,07
<b>Totale Parte accantonata</b>	<b>53.358,66</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	11.664,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
<b>Totale Parte vincolata</b>	<b>11.664,68</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>67.098,95</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>416.223,54</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022</b>	<b>548.345,83</b>

2. di modificare, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 di cui al punto 1, i seguenti allegati del rendiconto della gestione 2022 che, come modificati, corredano la presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
  - elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione ( All. 2)
  - equilibri di bilancio;
  - quadro generale riassuntivo;
  - relazione sulla gestione
  - piano degli indicatori di bilancio;
- 3) di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, la Dott.ssa Claudia Bacci;
- 5) di provvedere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, alla trasmissione alla BDAP del rendiconto 2022 con i relativi atti e allegati così come modificati;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale al fine di fornire idonea informativa;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
f.to Dott.ssa Claudia Bacci

**SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO**

Visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

San Cipriano Po, 01.08.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Claudia Bacci

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

**N.° 488/2023 Reg. pubblicazioni**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02.08.2023

San Cipriano Po, 02.08.2023

LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott.ssa Claudia Bacci